

### ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

### ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto:

"Progetto per istituzione di una azienda agrituristico venatoria denominata SAN LORENZO". Comune: Iglesias. Proponente: Tenuta di Totò Società Agricola S.R.L. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G. R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i (Valutazione appropriata).

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;

VISTA la L.R.2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE la L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e

sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002

recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";

VISTO il D.Lqs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante

"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79

/409/CEE";



# ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009

recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione

(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

VISTA la Decisione di esecuzione (Ue) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023

che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria

per la regione biogeografica mediterranea;

VISTO il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto

2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43

/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del

28.12.2019);

VISTE le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla

D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;

VISTE la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;

VISTI in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art.

19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato

per la conclusione del procedimento;

RICHIAMATA la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui

termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che la società Tenuta di Totò Società Agricola S.r.l (di seguito Proponente) ha

presentato, in data 23 gennaio 2024 (Prot. D.G.A. n. 2259 di pari data), l'istanza, per l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza appropriata (Livello II della V.



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Inc.A.), ex art. 5 del DPR 357/97, relativo al "Progetto per istituzione di una azienda agrituristico venatoria denominata San Lorenzo", ricadente all'interno del territorio comunale di Iglesias;

**CONSIDERATO** 

che le opere ricadono all'interno della ZSC "Monte Linas - Marganai" (cod. ITB041111) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura:

**RILEVATO** 

che il progetto prevede l'istituzione di una azienda agrituristico venatoria ai sensi della L.R. 29 luglio 1998, N° 23, Art.31-34-35-36-37, su una superficie di 243 ettari interamente ricompresa nel territorio comunale di Iglesias. L'attività produttiva all' interno dell'azienda è rappresentata dall'allevamento di bovini di razza Limousine, la cui consistenza è di n. 40 vacche nutrici più due tori per la riproduzione. Il terreno è utilizzato prevalentemente in funzione del mantenimento del bestiame allevato in azienda, le colture praticate sono foraggere annuali quali avena, trifoglio, orzo, erbaio di erba medica; inoltre all'interno dell'azienda è presente anche un oliveto di olive da olio su una superficie di circa 1.500 m2.

L'attività agrituristico-venatoria in progetto consentirà di ottenere una integrazione al reddito proveniente dalle produzioni agro-zootecniche già presenti e sarà in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola. La superficie del fondo ai fini venatori risulta complessivamente di 243.69.98 Ha, a fronte di una superficie totale dell'azienda agro-zootecnica di 311.41.56 Ha.

Il progetto prevede la realizzazione di opportune colture a perdere, posizionate a "macchia di leopardo", indispensabili per consentire alla fauna selvatica allevata appena rilasciata di potersi alimentare, che saranno impiantate esclusivamente nelle superfici aziendali da sempre utilizzate come seminativi. Saranno inoltre attivate azioni mirate al controllo e al contenimento (secondo i modi e i tempi previsti dal calendario venatorio e dalle normative in materia) degli animali opportunisti e problematici, quali volpi e cornacchie che tanto danno arrecano alla fauna selvatica immessa. Il controllo del territorio sarà assicurato dalla costante presenza di addetti della A.A.T.V. Sono già presenti edifici e strutture aziendali adatti ad ospitare i fruitori dell'azienda e alla sua conduzione.



# ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Le attività previste nella AATV sono la normale pratica venatoria e l'addestramento cani esclusivamente nelle giornate previste dal calendario venatorio regionale, che saranno svolte in aree di scarso interesse faunistico (soprattutto nella parte al di fuori del perimetro della ZSC), a distanza dai siti riproduttivi e, inoltre saranno sospese in corrispondenza del periodo riproduttivo e di allevamento della prole, così come previsto del Calendario venatorio.

E' inoltre prevista, prima dell'entrata in esercizio dell'attività, la predisposizione di un piano di gestione faunistica nel medio e lungo termine, comprensivo di un regolamento aziendale.

Nella documentazione presentata in prima istanza si indicavano i seguenti interventi materiali e gestionali per la realizzazione e conduzione dell'azienda AATV:

- 1. tabellazione sul perimetro aziendale e sulle strade interne di larghezza superiore ai 3.00 m:
- 2. verifica e ristrutturazione della recinzione perimetrale dell'ambito di territorio, e miglioramento della stessa nell'ottica della rispondenza ai parametri previsti dai modelli di gestione nelle aziende agricole incluse in aree Natura 2000;
- 3. recinzioni fisse a rete metallica a maglie regolari, integrazione opere di approvvigionamento idrico ed allacci elettrici, ove necessario;
- 4. manutenzione dei sentieri interni alla AATV;
- 5. strutturazione ed esecuzione del programma di monitoraggio annuale;
- 6. verifica del mantenimento della attuale situazione agrozootecnica e forestale negli attuali limiti (tipologie colturali, carico complessivo di bestiame, estensività della conduzione zootecnica).

Successivamente, con la nota pervenuta in data 6 maggio 2024 (prot. D.G.A. n, 014189 di pari data), il Proponente ha comunicato di voler stralciare dal progetto gli interventi relativi alle recinzioni e alle condotte idriche, definiti ai punti 2 e 3.

**CONSIDERATO** 

che nell'area interessata dall'intervento, in passato, era stata già istituita una AATV, sottoposta al procedimento di valutazione di incidenza appropriata conclusa con la



# ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Determinazione n. 25413/819 del 26/11/2015, nella quale il Servizio scrivente ha espresso giudizio positivo di Vinca subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. Non è consentito ospitare un numero maggiore di cacciatori e cani rispetto a quanto indicato in progetto;
- 2. È fatto divieto di svolgimento di attività di gare cinofile nonché di addestramento cani e qualsiasi attività di sparo al di fuori del calendario venatorio;

**ESAMINATO** 

il piano di gestione della ZSC "Monte Linas - Marganai" (cod. ITB041111);

**RILEVATO** 

che, a seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, l'area di intervento presenta una parziale sovrapposizione con habitat di interesse comunitario;

**ESAMINATA** 

la documentazione trasmessa dal Proponente, comprensiva degli elaborati progettuali e del relativo studio di incidenza ambientale, dal quale si evince che, rispetto alla mappatura riportata negli elaborati del Piano di Gestione della ZSC, è stata riscontrata la sola presenza degli habitat "Foreste di Olea e Ceratonia" (codice 9320) e "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica" (8210);

**CONSIDERATI** 

i potenziali impatti sullo stato di conservazione della ZSC "Monte Linas - Marganai" (cod. ITB041111) riconducibili alle azioni previste nel progetto, in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

**RILEVATO** 

che Il progetto in esame non determina, in ogni caso, interferenze significative con gli habitat di interesse comunitario e che, in considerazione della calendarizzazione e delle modalità di attuazione delle attività proposte, non si prevedono incidenze significative sulla componente faunistica;

CONSIDERATE

le misure gestionali finalizzate alla limitazione dell'incidenza sugli habitat e sulle specie della ZSC, tra cui le sequenti:

 è previsto un numero medio a giornata di 4 cacciatori (max 6), la selvaggina necessaria, prevalentemente pernici sarde e quaglie (ma anche lepri sarde e conigli) sarà acquistata di volta in volta;



# ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- per la caccia al cinghiale, esercitata solo su selvaggina naturale, è previsto un numero medio di 8 cacciatori e massimo di 10 (compresi i battitori) e 4/5 cani limieri (tipo Dachs Brake e Hannoveriani) per limitare il disturbo ad altre specie di fauna selvatica;
- è prevista la raccolta dei bossoli;
- gli animali necessari per lo svolgimento dell'attività saranno acquistati da allevamenti autorizzati;

### **CONSIDERATO**

che, in data 29 novembre 2023, si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di riferimento sul sito SardegnaAmbiente, e che nel termine di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

### **RITENUTO**

di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza per il "*Progetto per istituzione di una azienda agrituristico venatoria denominata San Lorenzo*" nel Comune di Iglesias, proposto dalla società Tenuta di Totò Società Agricola S.r.l, in quanto lo stesso non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 citato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo;

### **DATO ATTO**

che relativamente al presente procedimento, avviato in data 21 gennaio 2024, terminato alla data del presente provvedimento, non è stato possibile rispettare il termine di 60 gg. normativamente posto per la sua adozione (DPR 357/1997 e s.m. i.), a causa del grave sottodimensionamento dell'organico del Servizio VIA, più volte formalmente rappresentato;

# **CONSIDERATO**

che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);

### **VISTA**

la Determina del Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, n. 354 prot. 13917 del 02.05.2024, di conferimento all'ing. Sergio Deiana delle funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione suddetta:

## **ACCERTATA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

### **DETERMINA**

ART. 1

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, un giudizio positivo di valutazione di incidenza per il "Progetto per istituzione di una azienda agrituristico venatoria denominata San Lorenzo" nel Comune di Iglesias, proposto dalla società Tenuta di Totò Società Agricola S.r.I., in quanto lo stesso, se eseguito nel rispetto delle seguenti prescrizioni, non produrrà incidenze significative sulla ZSC "Monte Linas - Marganai" (cod. ITB041111), garantendo il mantenimento dell'integrità del medesimo sito, con particolare riferimento agli specifici obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. non è consentito ospitare un numero maggiore di cacciatori e cani rispetto a quanto indicato in progetto;
- 2. è fatto divieto di svolgimento di attività di gare cinofile nonché di addestramento cani e qualsiasi attività di sparo al di fuori del calendario venatorio;
- 3. le colture a perdere, previste per l'alimentazione della fauna selvatica, dovranno essere realizzate esclusivamente in aree prive di vegetazione naturale ascrivibile ad habitat di interesse comunitario;

ART. 2

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ri-decorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse;

ART.3

la presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture o alla loro ubicazione, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di



# ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente;

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998) Sergio Deiana

Siglato da:

VALENTINA GRIMALDI